

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4608

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2000

—————

Istituzione del Parco geopaleontologico di Pietraraja

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il ritrovamento - in anni recenti - di un fossile di dinosauro carnivoro all'interno della Civita di Pietraroja (in provincia di Benevento) costituisce un evento di rilevanza non solo nazionale, come dimostrato dall'attenzione scientifica e mediatica collegata al ritrovamento stesso. Pure, si rende necessario affermare che *Scipionyx Samniticus* - se rappresenta un reperto eccezionale per caratteristiche, per unicità, per fascino intrinseco - non esaurisce affatto l'importanza dei calcari ad ittioliti del sito sannita dimostrandone, al contrario, la centralità e la ricchezza (potenziale ed attuale) non secondarie nella mappa geopaleontologica mondiale. Quel che colpisce, nella Civita di Pietraroja, è la complessità della testimonianza: ricca articolazione di ittioliti, flora fossilizzata, una stratigrafia impressionante per evidenza e scansione «materiale», ecco gli elementi più significativi che - ormai da due secoli - hanno interessato la comunità scientifica, come conferma la imponente letteratura cui le caratteristiche di Pietraroja hanno dato vita, senza soluzione di continuità ed, anzi, in un crescendo di osservazione e di elaborazione. Noteremo soltanto che proprio questa realtà territoriale ha favorito un fecondo rapporto tra le Istituzioni scientifiche nazionali (con il ruolo guida esercitato storicamente e naturalmente dalla università napoletana) e Centri di ricerca internazionale, a ulteriore significativa riproposizione d'un modello universalistico di ricerca ma anche di esaltazione della antica, antichissima presenza della Civita sul versante occidentale del Matese. Va anche ricordato che se Pietraroja è il luogo indubbiamente più rilevante appunto per la varietà e la concentrazione delle preesistenze geopaleontologiche, altri siti meritevoli di organiz-

zazione e da immettere in una rete d'interesse culturale-scientifico sono presenti nel Sannio beneventano: per citare alcuni punti di tale circuito d'interesse, ci limiteremo a Baselice e al massiccio del Taburno Camposauro, quasi a dimostrazione della esistenza di un «paesaggio» geopaleontologico di straordinaria preziosa articolazione in questa parte nodale dell'Appennino meridionale. Si comprenderà - allora - che la urgenza di una organizzazione sul territorio e del territorio, funzionale non solo alla fruizione turistica del patrimonio descritto ma anche alla conoscenza ed alla valorizzazione scientifiche dello stesso, appare profondamente motivata ed anzi obbligata per il legislatore e per il soggetto istituzionale inteso nella azione più ampia del termine (comuni, province, regioni...). Alla prevedibile obiezione secondo cui dovrebbe essere sufficiente il quadro normativo ed organizzatorio vigente con la responsabilità e le competenze attribuite alle Soprintendenze per i beni archeologici (entro cui sono comprese le testimonianze paleontologiche...) occorre rispondere da un lato riferendosi alla obiettiva, verificabile e verificata eccezionalità della Civita di Pietraroja e dall'altro ricordando che una diversa strutturazione del rapporto tra centri e periferie è ormai irrimandabile nel campo dei beni culturali ed ambientali. E se è vero che non è sostenibile una teoria e pratica della disseminazione di Parchi, Enti, Consorzi etc. ovunque esista un «bene» significativo nel nostro Paese, è altrettanto evidente che l'avvento di una sperimentazione e di una gestione «mirata» verso una effettiva politica di sviluppo dei beni ambientali e culturali deve essere costruito a partire - appunto - dalle realtà che - per caratteristiche, per importanza, per visibilità scientifica e

culturale non localistiche – risultano candidate al perseguimento di risultati rilevanti e credibili. Siamo convinti che Pietraraja è, naturalmente, uno dei «punti forti» della nuova geografia italiana dei beni culturali e ambientali. Ecco perché il presente disegno di legge si innesta coerentemente nell'appassionato dibattito in corso tendente ad invertire il «tradizionale» centralismo nella programmazione e gestione degli interventi per i beni ambientali e culturali, investendo un settore che – sinora non considerato della stessa importanza di altri – appare ora degno della massima attenzione politica, culturale, scientifica. Ci stiamo riferendo, è ovvio, alla paleontologia ed alla crescente rilevanza da essa assunta nel panorama internazionale degli studi, delle ricerche, infine dell'interesse generalizzato. Ma – appunto – occorre partire dal territorio, dal contesto materiale in cui i reperti fossili, la pietra, la terra si trovano e parlano di una lunga storia peraltro in una evoluzione che continua: ecco perché se per ogni prodotto che abbia connotazione di creatività è essenziale il rapporto con l'ambiente in cui la creazione si è prodotta, per una testimonianza paleontologica è del tutto impensabile una decontestualizzazione, una sottrazione violenta al territorio entro cui si è prodotta una vicenda storica di durata straordinaria, ed entro cui è divenuta una particolare evoluzione.

Crediamo non sia necessario articolare un lungo discorso per insistere su questo punto centrale per la iniziativa che proponiamo: nel nostro approccio è assente qualsivoglia logica di gelosia e di difesa di una specificità intorno a cui risulti utile costruire barriere e chiusure culturali. Al contrario, un territorio, un Parco geopaleontologico è tale perché aperto alle ricerche ed alle visite ed alle curiosità le più diverse: ma il Parco, per essere questo luogo aperto, deve essere organizzato, salvaguardato, difeso dalle incursioni deva-

stanti (e proprio Pietraraja ha sinora pagato duramente le mancate scelte di programmazione attiva...), attrezzato in funzione della conservazione e dell'arricchimento progressivo. Questa è la logica che ispira il presente disegno di legge e che potremmo sintetizzare nella immagine di un cantiere culturale operoso e attivo, cui prendano parte – da protagonisti – i soggetti scientifici e i governi locali, le responsabilità centrali e le soggettività sociali concorrenti ad un «uso» dialettico e organizzato delle risorse del territorio. Si spiegherà pienamente, dunque, il significato della presenza – nel modello delineato nell'articolato del disegno di legge – delle Autonomie territoriali finalmente chiamate ad un ruolo propulsivo e «tolte» dalla funzione della pura e semplice richiesta assistenzialistica o, comunque, di concessione dall'alto. Ed apparirà chiaramente anche la funzione decisiva degli Istituti universitari – in particolare dell'Ateneo Sannita e della Università federiciana – identificati come titolari di una presenza essenziale nella Direzione del Parco stesso ma soprattutto naturalmente impegnati a garantire il coordinamento della ricerca scientifica e la partecipazione ad essa dei momenti e delle energie più valide nel contesto non solo nazionale ma europeo e mondiale.

In definitiva, vorremmo affermare che la organizzazione di un parco geopaleontologico nel Sannio avrebbe davvero il significato non solo di una decisione politica di intervento coerente per la valorizzazione di beni di primaria, irripetibile importanza ma anche di una svolta effettiva (e dotata di una valenza forte di discontinuità e perfino di antagonismo rispetto al passato) che – a partire dai Beni culturali – fonda dal basso, dalla realtà un progetto che guarda innanzi e che parla non solo di redditività economica ma di sapere e di cultura e di civiltà per le generazioni presenti e future.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della tutela, della valorizzazione, della organizzazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica e turistica, è istituito il Parco geopaleontologico di Pietraroja, in provincia di Benevento.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti la regione Campania, l'amministrazione provinciale di Benevento, l'amministrazione comunale di Pietraroja, le università della Campania, provvede, con proprio decreto, alla individuazione del perimetro del Parco di cui al comma 1, comprendendovi anche le zone di particolare interesse paleontologico esistenti nella provincia di Benevento.

Art. 2.

1. Il perimetro del Parco è costituito dall'*habitat* geologico del territorio individuato, compresi i reperti fossili, le preesistenze culturali, gli elementi della civiltà materiale.

Art. 3.

1. Le finalità preposte alla organizzazione e gestione del Parco sono le seguenti:

a) salvaguardia e valorizzazione, attraverso tutte le misure atte allo scopo, delle risorse geopaleontologiche costituenti il patrimonio del Parco stesso;

b) elaborazione di linee di ricerca e di programmazione degli interventi sui giacimenti noti o da far emergere;

c) organizzazione di percorsi attrezzati e di strutture, anche museali, interni al Parco tali da consentire un accesso adeguato ed una fruizione equilibrata dei beni costitutivi del Parco;

d) attivazione, con la partecipazione degli istituti universitari, della regione Campania e della soprintendenza per i beni archeologici competente, di una attività permanente di formazione e qualificazione culturale per gli operatori e per gli addetti al funzionamento del Parco e programmazione delle varie attività scientifico-culturali-didattiche ad esso collegate.

Art. 4.

1. La gestione del Parco geopaleontologico di Pietraroja è affidata ad un Ente Parco avente personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'ambiente.

Art. 5.

1. Gli organi dell'Ente Parco di cui all'articolo 4 sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il comitato scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'ambiente, ed è scelto tra cinque nominativi proposti dal presidente della regione Campania, dal presidente dell'amministrazione provinciale di Benevento, dal sindaco di Pietraroja. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza e indifferibilità comunque sottoposti

alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva alla loro adozione.

3. Il consiglio direttivo delibera sulle questioni generali, comprendendo in esse la elaborazione dello Statuto e la programmazione degli interventi funzionali alle necessità ed alle finalità del Parco come individuate nell'articolo 3. Il consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente dell'Ente parco;
- b) il presidente della regione Campania o un suo delegato;
- c) il presidente della provincia di Benevento o un suo delegato;
- d) il sindaco del comune di Pietraroja;
- e) il presidente della Comunità montana del Titerno;
- f) un rappresentante dell'Università del Sannio;
- g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- h) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- i) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Il comitato scientifico, il cui funzionamento è disciplinato dallo Statuto dell'Ente Parco, assolve la funzione di elaborazione di indirizzi per la definizione di programmi di ricerca scientifica e per il coordinamento tra i centri di ricerca interessati al patrimonio dell'Ente Parco nonché per la delimitazione dei punti centrali nell'azione di tutela e valorizzazione dei beni dell'Ente Parco, sottoponendo al consiglio direttivo le proposte di intervento all'uopo necessarie. Il consiglio scientifico è composto da:

- a) un rappresentante della università «Federico II» di Napoli;
- b) un rappresentante della Università del Sannio;
- c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) un rappresentante della Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno;

e) un esperto internazionale designato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente approvati - con proprio decreto - dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è costituito da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designati rispettivamente: uno, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (con funzione di presidente del collegio), uno dalla regione Campania, uno dalla amministrazione provinciale di Benevento.

6. Lo Statuto dell'Ente parco definisce l'organizzazione interna, la organizzazione permanente della partecipazione popolare nonché la garanzia della pubblicità e del controllo degli Atti concernenti la gestione dell'Ente parco.

Art. 6.

1. Le risorse finanziarie dell'Ente Parco, destinate alle finalità istitutive, sono:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della regione Campania, dell'amministrazione provinciale di Benevento e di altri enti pubblici;

c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività promozionali e commerciali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle norme regolamentari;

i) ogni altro provvedimento acquisito in relazione all'attività del Parco.

2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche dell'Ente Parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tal fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.

Art. 7.

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge è concesso un contributo all'Ente Parco pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000-2002, di cui lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 3 miliardi per l'anno 2001, lire 3 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli stanziamenti in favore dell'Ente Parco, a decorrere dall'anno 2003, sono determinati dalla legge finanziaria.